



SETTORE 7	<i>Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna</i>
------------------	--

DETERMINAZIONE N. DT - 939 del 15/10/2015

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 -
IMPRESA: SIROLLI S.R.L. - STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI
POGGIOFIORITO.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7

In riferimento all'Impresa e allo stabilimento sotto riportati:

Impresa	Sirolli S.r.l.
Codice fiscale	02355600699
Partita Iva	02355600699
Sede legale	C.da Soderà snc – Poggiofiorito (CH)
Numero REA	CH - 172562
Stabilimento	C.da Soderà snc – Poggiofiorito (CH)
Dati Catastali	Foglio 4, particella 4208
Gestore	Anna Giannico
Attività	Produzione e commercio di biomasse per riscaldamento

Premesso che:

- la Sirolli S.r.l. (di seguito Impresa), con domanda datata 11/05/2015, ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per l'impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio sito nel Comune di Poggiofiorito (CH), in C.da Soderà snc, al SUAP presso il Comune di Poggiofiorito; l'istanza è stata trasmessa dal Suap il 20/05/2015 (ns. prot. nn. 16978, 16979, 16981, 16982, 16984 e 16985 del 21/05/2015);
- con atto del 19/06/2015, prot. n. 1409/Int., è stata indetta la conferenza di servizi (in seguito CdS) per il rilascio di AUA, nel rispetto dell'art. 4, c. 7 del DPR n. 59/2013;
- con nota prot. n. 21059 del 19/06/2015 di convocazione della prima CdS, l'Impresa è stata invitata a regolarizzazione dell'istanza; obbligo a cui quest'ultima ha ottemperato con PEC del 27/06/2015 (ns. prott. nn 22650 e 22651 del 02/07/2015) ;
- il richiedente ha dichiarato che lo stabilimento di che trattasi non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), né a quelle in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

- i titoli abilitativi richiesti per l'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
 - o **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
 - o **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
 - o **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- il Comune di Poggiofiorito,
 - o con nota prot. 1655 del 08/07/2015 ha espresso parere urbanistico favorevole ai sensi del D.P.R. 380/2001 e parere favorevole con prescrizioni con riferimento all'art. 8 della L. 447/1995;
 - o con la nota prot. 1654 del 08/07/2015 ha espresso parere favorevole ai fini V.Inc.A.;
- la S.A.S.I. S.p.A. con nota prot. 4937 del 22/06/2015 ha comunicato che fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva per il depuratore "Scivolarella" avrebbe potuto ammettere nella rete fognaria solo i reflui da wc e quelli generati da metabolismo umano; successivamente con nota prot. 5499 del 10/07/2015 ha concesso all'Impresa, l'autorizzazione provvisoria per un periodo di nove mesi, all'immissione delle acque meteoriche adeguate per la prima pioggia e dei reflui generati da metabolismo umano, subordinando il rilascio dell'autorizzazione definitiva al previo ottenimento dell'autorizzazione allo scarico finale per il depuratore "Scivolarella";
- il 10/07/2015 si è tenuta la prima seduta della CdS nel corso della quale:
 - o il rappresentante dell'ARTA ha espresso il parere favorevole con prescrizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 271 c. 5 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - o la rappresentante della ASL 02 ha espresso parere favorevole con prescrizioni con la nota prot. n. 373 del 09/07/2015;
 - o sono emersi aspetti da chiarire con riferimento al parere rilasciato dall'ARTA e all'autorizzazione trasmessa dalla S.A.S.I. S.p.A.;
- con nota prot. 25271 del 22/7/2015, sono stati richiesti i sopraccitati chiarimenti e sollecitato il Comune ad esprimere il parere igienico- sanitario di competenza;
- il Comune di Poggiofiorito con la nota prot. n. 1911 del 11/08/2015 nel rendere il parere igienico- sanitario ha formulato una serie di osservazioni.
- con nota prot. 5995 del 29/07/2015 la S.A.S.I. Spa ha riscontrato la nota di richiesta di chiarimenti;
- con nota prot. 28579 del 25/08/2015 di convocazione della CdS:
 - o è stato richiesto all'Impresa di esplicitare le modalità di avvio allo scarico delle acque di prima pioggia da adottare nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva da parte del Gestore del S.I.I.;
 - o è stato richiesto al Comune di Poggiofiorito di chiarire la valenza del parere espresso ovvero se lo stesso fosse da intendersi come favorevole con prescrizioni o dissenso;
 - o è stata sollecitata l'ARTA a fornire il chiarimento, scaturito dal parere espresso in CdS, circa il mantenimento, per la sansa umida, decorsi 8 giorni dall'entrata della stessa nello stabilimento, della qualifica di "sottoprodotto", ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006;
- la nota testé citata è stata riscontrata:
 - o dall'Impresa con la dichiarazione del 26/08/2015 inviata a mezzo pec il 28/08/2015 (ns. prot. n. 30640 del 14/09/2015);
 - o dall'ARTA che, con la nota prot. 6391 del 8/09/2015, chiarisce che il decorso degli 8 giorni non implica il venir meno della definizione di sottoprodotto per la sansa;
 - o dal Comune di Poggiofiorito che, con la nota prot. n. 2064 del 7/09/2015, chiarisce che il parere formulato è da intendersi come parere favorevole con prescrizioni;

- o dalla ASL02 che, con nota prot. 446 del 04/09/2015, fornisce delucidazioni in merito ad alcune osservazioni formulate dal Comune di Poggiofiorito, in ordine alla prescrizione in virtù della quale l'Impresa è chiamata ad evitare di esercire l'impianto nelle più gravose condizioni;
- il giorno 09/09/2015 si è svolta la seconda riunione della CdS nel corso della quale:
 - o il rappresentante del Comune di Poggiofiorito ha ridefinito i contenuti del parere igienico - sanitario espresso con la nota prot. n. 1911 del 11/08/2015;
 - o la CdS ha adottato determinazione conclusiva dei lavori con esito favorevole, richiedendo all'Impresa di produrre apposita documentazione integrativa afferente alle acque di seconda pioggia; obbligo a cui l'Impresa ha ottemperato con PEC del 25/09/2015 (ns. prot. n. 32635 del 29/09/2015);
- Richiamati i seguenti pareri espressi nel corso dei lavori, agli atti del procedimento:
 - con **riferimento alla matrice aria**:
 - o parere favorevole con prescrizioni espresso dal rappresentante dell'ARTA nel corso della riunione del 10/07/2015;
 - o parere favorevole con prescrizioni reso dalla rappresentante della ASL 02, prot. 373 del 09/07/2015, chiarito con la successiva nota prot. 446 del 04/09/2015;
 - o parere favorevole del Comune di Poggiofiorito reso con le note prott. nn. 1654 e 1655 del 8/7/2015, con riferimento rispettivamente al D.P.R. 380/2001 alla L.R. n. 46/2012 in materia di V.Inc.A.;
 - o parere igienico-sanitario con prescrizioni espresso dal Comune di Poggiofiorito con la nota prot. n. 1911 del 11/08/2015, come precisato con il parere prot. 2064 del 07/09/2015 e ridefinito nella riunione della CdS del 9/9/2015;
 - con **riferimento alla matrice acqua**: parere favorevole della S.A.S.I. S.p.A. prot. n. 5499 del 10/07/2015 allo scarico di reflui da metabolismo umano, come chiarito con la nota n. 5995 del 29/07/2015 e come stabilito dalla CdS dello 09/09/2015;
 - con **riferimento all'impatto acustico**: il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Poggiofiorito reso con la nota prot. n. 1654 dell'8/7/2015;
- la chiusura dei lavori della CdS è stata comunicata il 16/09/2015 mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica sezione dedicata;

Visto l'art 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., che stabilisce al comma 6-bis, che *all'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente (...), valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;*

Richiamati:

- l'art. 14-ter; comma 6, L. 241/1990 che stabilisce che ogni amministrazione convocata alla CdS esprime la propria volontà vincolante, tramite un unico rappresentante legittimato;
- l'art. 271, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce che i valori limite di emissione e le prescrizioni, sono fissati anche valutando il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.

Ritenuto che i pareri acquisiti sono da considerare conformi alle disposizioni normative sopra richiamate;

Visti:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" approvato con Delibera di G.P. n. 513 del 13/12/2007;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- L.R. n. 46/2012 "Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
- L.R. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di accogliere l'istanza presentata dall'Impresa adottando il provvedimento autorizzativo richiesto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa Sirolli S.r.l., Cod. Fisc./P. Iva 02355600699, per lo stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio sito in C.da Soderà snc nel Comune di Poggiofiorito (CH), per l'attività di produzione e commercio di biomasse per riscaldamento, della durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa da parte del SUAP competente;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della l. 447/1995;

3. di stabilire:

a) per quanto concerne gli scarichi idrici che:

1. gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ammesse nella rete fognaria, gestita della S.A.S.I. S.p.A. (S.I.I. - Servizio Idrico Integrato), non rientrano nella disciplina dell'AUA, come previsto dalla DGR 668 del 04/08/2015;
2. nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva allo scarico nella rete fognaria da parte del gestore del S.I.I., le acque di "prima pioggia", dopo il loro trattamento di depurazione nell'impianto descritto nella relazione tecnica del 10/02/2015, saranno riutilizzate, per l'alimentazione e per il reintegro della vasca antincendio e della vasca dell'impianto di abbattimento ad umido dei fumi;
3. è fatto assoluto divieto di riutilizzo delle stesse acque per l'alimentazione dei servizi igienici;
4. la quota parte delle acque non riutilizzata dovrà essere conferita come rifiuto ad un impianto terzo di depurazione regolarmente autorizzato;
5. l'impresa dovrà tenere un registro dei reintegri sopra descritti annotando data e quantità acqua utilizzata;
6. entro 30 giorni dall'ottenimento da parte del gestore del S.I.I. dell'autorizzazione definitiva agli scarichi nella rete fognaria, l'Impresa dovrà presentare apposita istanza di rettifica dell'AUA, allegando i FIR degli smaltimenti delle acque effettuate e la copia del registro dei reintegri;

b) per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) per quanto concerne la comunicazione o nulla osta, di cui alla lett. e) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013 al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di precisare che lo stabilimento autorizzato ricade sul foglio 4, particella 4208, mentre sulla particella 58 del foglio 4, nella disponibilità dell'Impresa, sussiste il vespaio destinato allo smaltimento delle acque meteoriche;

5. di stabilire che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse sono specificate, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;

6. di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;

8. di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Enzo Franco De Vincentiis.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:

- o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto;
- o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata, al SUAP competente per territorio, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica sostanziale* dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica non sostanziale* dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;
- l'Impresa, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
 - o richiedere la variazione di titolarità dell'autorizzazione;
 - o comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006);

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al SUAP presso il Comune di Poggiofiorito che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA Distretto provinciale di Chieti, ASL 02, Comune di Poggiofiorito, S.A.S.I. S.p.A.), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento, ai sensi della "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" ad integrazione del Regolamento d'organizzazione vigente, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 513 del 13/12/2007, è ammessa la richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge;
- il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituisce condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)



Allegato 1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa Sirolli S.r.l. (di seguito Impresa) ha richiesto, in ambito AUA, il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, per le emissioni derivanti da produzione di biomasse prodotte nello stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio sito nel Comune di Poggiofiorito, in C.da Soderà snc;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la presente autorizzazione, rilasciata in favore della Sirolli S.r.l., come generalizzata nel provvedimento è riferita ai punti di emissione contenuti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 11/05/2015 (*Allegato A*), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA;

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Poggiofiorito, C.da Soderà snc, per l'attività di produzione di biomasse prodotte nello stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio, secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi, ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 11/05/2015 (*Allegato A*);

I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- **E1** [Impianto di essiccazione];

Punto non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. n. 152/2006;

- **E2** [Torre di raffreddamento];

Punto esonerato dagli autocontrolli in quanto trattasi di uno sfiato di emergenza che viene utilizzato solo in occasione di principi d'incendio all'interno della macchina;

- **E3** [Sfiato di emergenza antincendio];



- **E4** [Silos trucioli]

Emissioni diffuse

- **D1** [Emissioni diffuse provenienti dalla movimentazione del combustibile di alimentazione (cippato) dell'impianto di essiccazione];
- **D2** [Emissioni diffuse provenienti dalla movimentazione/scarico della sansa essiccata]

Il presente provvedimento è rilasciato con riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, trasmessa dal SUAP e conservata agli atti di questo Servizio;

Art. 2 - Avviamento degli impianti e autocontrolli

L'impresa è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. per i punti di emissione denominati **E1** ed **E4**:
 - la data della messa in esercizio dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - dovranno trascorrere non oltre 110 giorni, tra la messa in esercizio e la messa a regime;
 - in un periodo continuativo di marcia controllata, della durata di 10 giorni, decorrente dalla messa a regime, dovranno essere effettuati 2 (due) monitoraggi alle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio;
 - Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro 15 giorni dalla loro redazione;
2. per il punto di emissione denominato **E1** è previsto *per ogni anno*:
 - un autocontrollo relativo alla fase di essiccazione sansa;
 - un autocontrollo relativo alla fase di essiccazione legno vergine;
3. il punto di emissione denominato **E4**:
 - sono esenti dagli autocontrolli le emissioni provenienti dai silos;
 - un autocontrollo semestrale per le emissioni provenienti dalla fase di insacchettamento;
4. la ditta dovrà registrare le risultanze analitiche degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera su apposito registro vidimato.

Art. 3 – Prescrizioni

3.1 - Caratteristiche impiantistiche

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti nel rispetto di quanto riportato nel Q.R.E. di cui sopra.

3.2 – Sistemi di abbattimento

I sistemi di abbattimento adottati devono essere sottoposti ad adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui sistemi di abbattimento devono essere annotati in appositi registri conformi alle disposizioni della DGR n. 517/2007, regolarmente vidimati, con pagine numerate da conservare per un periodo di 5 anni.





Art. 4 – Ulteriori prescrizioni e disposizioni finali

L'Impresa è tenuta, altresì:

1. al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel parere della ASL 02, prot. n. 373 del 9/7/2015, come precisato dalla successiva nota della ASL prot. n. 446 del 04/09/2015 (allegato B);
2. allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni comunicate dall'ARTA con nota prot. 6705 del 29/10/2014 (Allegato C);
3. alla messa in opera delle misure previste in relazione tecnica riguardanti la gestione e il contenimento delle emissioni diffuse e odorigene;
4. al rispetto del tempo massimo di permanenza della sansa umida da essiccare;
5. concordare con il Comune di Poggiofiorito misure di monitoraggio delle emissioni e modalità di trasmissione dei dati che potranno essere visionati dal pubblico interessato.
6. a predisporre il punto di campionamento in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 16911-2:2013.

L'ARTA, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, effettua il primo accertamento sul rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dall'avvio dello stabilimento autorizzato.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Data 15/10/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente
Dott. Enzo Franco De Vincentiis



ALLEGATO "A"

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Poggiofiorito (CH) - 11 Maggio 2015

Impianto: **Sirrolli S.r.l. - Località Sodera, Poggiofiorito (CH)**
 Allegato n. 2

Punto di Emissione	Provenienza	Portata [m³/h] (a 0 °C e 0.101 MPa)	Durata emissione (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante in emissione [mg/m³] (0° C 0.101 MPa)	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o sezione [m x m]	Tipo impianto di abbatt. (*)	Tenore di ossigeno		
E1	Impianto di essiccazione	22.000	24	continua	70	Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapore espresso come HCl	35	0,77	17	0,7	C+A.U.T.+A.U.	17% (4)		
							Polveri	350					7,7	
							SOx	350					7,7	
							NOx	350 (3)					7,7	
							CO	50					1,1	
							COT	10					0,22	
							Metalli (Cd+Ti) (5)	2					0,044	
Mercurio (Hg) (5)	0,05	0,0011												
Metalli (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn) (5)	0,05	0,0011												
E2	Torre di raffreddamento													
E3	Sfatto di emergenza antincendio	10.000	0.5	emergenza	850	Per questo punto di emissione si chiede l'esonero dagli autocontrolli in quanto trattasi di uno sfatto di emergenza che viene utilizzato solo in occasione di principi di incendio all'interno della macchina								
E4	Silos trucioli (1)	7.000 (2)	8	continua	20	Polveri	10	0,07	11	0,87	F.T.	-		
D1	Emissioni diffuse provenienti dalla movimentazione del combustibile di alimentazione (cippato) dell'impianto di essiccazione													
D2	Emissioni diffuse provenienti dalla movimentazione/scarico della sansa essiccata													
										Timbro e firma tecnico abilitato 			Timbro e firma del Gestore 	

(*) C= ciclone; F.T. = filtro a tessuto;
 P.E. = precipitatore elettrostatico;
 A.U. = abbatteur a umido;
 A.U.T. = abbatteur a umido Venturi;
 AS. = assorbitore; AD = adsorbitor;
 P.T. = postcombustore termico;
 P.C. = postcombustore catalitico; Altri = specificare

(1) Per il punto di emissione E4 si chiede l'esonero dal controllo analitico periodico, in quanto il valore di concentrazione si intende rispettato ai sensi del punto B dell'Allegato 3 alla DGR Abruzzo n. 517/2007.

(2) La portata indicata è quella nelle più gravose condizioni di esercizio di funzionamento contemporaneo dell'aspiratore della pellettatrice e del ventilatore di carico nei silos il cui tempo di funzionamento è limitato.

(3) Limite indicato in analogia a quello imposto per impianti di combustione < 50 MW a combustibili solidi (Allegato I Parte III punto 1.1 alla Parte V del D. Lgs. N. 152/2006).

(4) Punto 2) Parte III Allegato I Parte V del D. Lgs. N. 152/2006.

(5) Parametri aggiunti come da prescrizione ARTA, in analogia al punto 4) dell'Allegato 2 Sub 1 dell'Allegato 2 Sub 2 del D.M. 05/02/1998.

(6) l'impianto è stato autorizzato con Prot. n. CH12013/029 del 29/10/2013, ma di fatto non è stato realizzato.



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO – VASTO – CHIETI
 Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 CHIETI
 C.F.P.IVA: 02307130696

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Presidio di Ortona – P.zza S. Francesco n.2
 Tel./fax: 085/9173223
 Prot.n°373

Ortona li 9 luglio 2015

Spett.le Provincia di Chieti
 Ufficio Tecnico-Ambiente
 P.zza Monsignor Venturi
 66100 – CHIETI.
 c.a. Dr Enzo De Vincentis

Oggetto: :Procedimento A.U.A. ai sensi del D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013.
Richiesta titolo abilitativo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269
D.Lgs 152/2006 parte V.
Ditta: Sirolli srl
Sede legale: località Soderà – Zona industriale – POGGIOFIORITO (CH)
Sede operativa: località Soderà – Zona Industriale - POGGIOFIORITO (CH)
Parere igienico – sanitario

Vista la richiesta della Ditta "Sirolli S.r.l." tendente ad ottenere il titolo abilitativo indicato in oggetto, nell'ambito del procedimento A.U.A. riferito allo stabilimento ricadente nella Zona industriale di Poggiofiorito (CH) località Soderà, per l'attività di "essiccazione sansa vergine d'oliva e lavorazione segatura e cippato di legna".

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Atteso che la Ditta è già in possesso dell'Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n.CH\2013/029 del 29/10/2013 che deve essere riaggiornata, in ottica A.U.A, a seguito di modifica sostanziale dell'impianto resasi necessaria per accertate difformità impiantistiche ed emissive in sede di marcia controllata;

Preso atto delle integrazioni rimesse in cui l'Azienda si impegna a garantire quanto di seguito:

- 1) avviare all'essiccazione sansa oleata integra e di qualità, che racchiuda i requisiti di sottoprodotto così come definiti dall'art.184.bis del Dlgs 152/06 e smi. Tale materia prima verrà idoneamente depositata all'interno del capannone all'uopo realizzato, per un tempo massimo di 8 giorni lavorativi e in quantità pari al doppio della potenzialità dell'impianto. I tempi di accumulo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large circled 'G' and several other illegible signatures.

Suppletive etc.
 data data 10/7/2015
 MS

e i quantitativi avviati all'essiccazione saranno registrati nella documentazione interna all'Azienda.

- 2) esercitare l'attività di essiccazione della sansa oleata nel periodo ricompreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni annata di produzione della stessa.
- 3) utilizzare come combustibili del forno a servizio dell'impianto di essiccazione, solo ed esclusivamente, le biomasse legnose di cui al comma 1) lettere c), d), e), sezione 4, parte II dell'Allegato X alla parte V del D.lgs 152/06 e smi; dell'origine, della provenienza e della tipologia si manterrà traccia tramite documentazione di trasporto.
- 4) adottare modalità tecnico-operative mirate al massimo contenimento delle emissioni diffuse che si possono produrre durante la movimentazione dei materiali, in entrata e in uscita all'impianto.
- 5) assicurare, a cadenze definite, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistemi di abbattimento adottati, mantenendone traccia su apposito registro.
- 6) gestire e caratterizzare come rifiuti tutti i materiali di risulta derivanti dall'attività (percolato di sansa, polveri e fanghi degli abbattitori, ceneri di combustione).
- 7) predisporre ogni restrizione al ciclo lavorativo in caso di criticità odorogene.
- 8) adozione di una tecnologia impiantistica di contenimento rientrante nelle BAT di settore.
- 9) Implementazione di un sistema accreditato di gestione ambientale secondo le certificazioni ISO 9001/2008 e ISO 14001/2004.

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di seconda classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n.1265 e successivi decreti attuativi, **ed è ubicata** in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti (Zona D – Industria e artigianato di nuovo impianto);

Valutati gli effetti tossicologici delle sostanze immesse in atmosfera;

Si esprime – **PARERE FAVOREVOLE** – all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni:-

1. Sia assicurato il rispetto dei limiti di emissione così come dichiarati sul QRE e validati in CdS;
2. Sia obbligo dell'Azienda, garantire un corretto esercizio dell'attività sia sotto l'aspetto tecnico che gestionale, adottando tutti gli accorgimenti e le iniziative utili al contenimento degli impatti emissivi, in particolar modo di natura odorigena, evitando le più gravose condizioni di esercizio; quanto indicato, anche sulla scorta di protocolli interni stabiliti in regime di autocontrollo, al fine di non arrecare molestia o nocumento al vicinato.
3. In caso di anomalie o guasti all'impianto che potrebbero determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione autorizzati, tali da poter costituire pericolo per la salute della popolazione esposta, l'Azienda è obbligata alla sospensione immediata dell'attività dandone tempestiva informazione all'Autorità Competente per le successive determinazioni di merito; l'Azienda è, altresì, tenuta ad osservare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Sia fatto salvo quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 considerato che lo Scrivente Servizio, al momento, non dispone nella zona in cui ricade l'insediamento, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati sullo stato di qualità dell'aria.

Sia fatto salvo altresì, tutto quanto disposto dal Dlgs 81/2008 in materia di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.



Ingenere Sanitario Biologo
(D) Maria Capista)



REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02

LANCIANO - VASTO - CHIETI

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

C.F.P.IVA: 02307130696

Dipartimento di Prevenzione

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Presidio di Ortona - P.zza S.Francesco n.2

Tel./fax: 085/9173223

Prot.n°446

Ortona li 4 settembre 2015

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio tecnico-ambiente
Piazza Monsignor Venturi
66100 - CHIETI

c.a.

Dr Enzo De Vincentiis

Oggetto : Procedimento AUA Ditta Sirilli srl.

Parere di competenza ASL prot.n.373 del 9 luglio 2015.

Chiarimenti

In riferimento alle osservazioni contenute nel documento a firma del Sindaco di Poggiofiorito, in allegato a Vs nota prot.n.28579 del 25/08/2015, riguardo alla definizione tecnica delle "più gravose condizioni di esercizio" di cui alla prescrizione n.2 del parere ASL in oggetto, si evidenzia quanto di seguito:-

I valori limite delle emissioni espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria (art.268 comma 1 lettera q del Dlgs 152/06 e smi). I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento o di arresto o dei periodi in cui si verificano guasti o anomalie che impediscono il rispetto dei valori stessi (art.271 comma 14 del Dlgs 152/06 e smi).

La verifica della conformità dell'impianto ai limiti di emissione viene di norma effettuata nelle condizioni di esercizio più gravose e nel rapporto di prova tali condizioni devono essere riportate.

Tanto premesso, la prescrizione del parere Asl deve essere intesa come forma di contenimento delle emissioni che saranno prodotte, tale che in sede di esercizio le

concentrazioni degli inquinanti possano essere mantenute al di sotto dei valori limite autorizzati. Si evidenzia tra l'altro che nei rapporti di prova degli autocontrolli sulle emissioni da parte delle Ditte, i valori limite misurati sono sempre al di sotto dei valori limite autorizzati e dunque la prescrizione in esame riflette una condizione di esercizio normalmente riscontrabile.

In ogni caso, tenuto conto che la Ditta deve rispettare i valori limite autorizzati e non altri, la prescrizione ASL non può avere il carattere della rigidità tant'è vero che viene usato il termine "evitare" ovvero "cercare di non fare una cosa" e non "è obbligata a fare una cosa". Epperò la Ditta "Sirolli srl", consapevole della propria storia e delle criticità odorigene legate alla natura della materia prima utilizzata, nell'ambito degli impegni assunti e mirati ad un esercizio dell'attività il più possibile corretto, avrà sicuramente cura, nonché convenienza, ad adottare tutti gli accorgimenti utili a non arrecare molestia o nocimento al vicinato così come specificato, nella sua interezza, dalla prescrizione n.2 del parere igienico-sanitario di che trattasi.

Distinti saluti



Il Dirigente Sanitario Biologo
Dr Maria Capista

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Capista", written over the typed name.

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI			
Anno	Titolo	Classe	
2014	I	01	PARTENZA
Prot.n. 6705		del 29/10/2014	



Spett. **PROVINCIA DI CHIETI**
Servizio Tecnico Ambiente
 Piazza M. Venturi n°4 – 66100 Chieti
PEC:ambiente@pec.provincia.chieti.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2014 – D. Lgs 152/06 Art.269 comma 8 : *Parere tecnico di competenza relativo all'istanza presentata dalla ditta SIROLLI S.r.l. sita in Poggiofiorito (CH).*

In riferimento alla nota Prot. 35720 del 13/10/2014 di convocazione alla Conferenza dei Servizi, ai fini del procedimento di autorizzazione AUA relativo all'istanza presentata dalla ditta in oggetto ed integrazioni del 23/10/2014, si riporta di seguito quanto emerso dall'esame della documentazione e della relazione tecnica allegata.

La richiesta dalla ditta è presentata ai sensi del Comma 8-Art.269 del D.Lgs 152/06 come modifica sostanziale dello stabilimento di *essiccazione e produzione biocombustibili*, già autorizzata dalla Provincia di Chieti con Numero Registro CH/2013/029 del 29/10/2013.

Tale istanza di modifica riguarda l'introduzione di un nuovo sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e contempla il ciclo produttivo di essiccazione segatura di Faggio in alternativa a quello di essiccazione della sansa vergine.

Al fine del rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e per superare le perplessità sorte nell'ambito del procedimento è necessario che vengano evidenziati i seguenti aspetti da apporre ed evidenziare nella relazione tecnica ovvero in sede di C.d.S.:

1. La ditta sia vincolata all'alimentazione del bruciatore con biomasse combustibili, così come definite in Sez.4, Parte II, Allegato X del D.Lvo152/06 ed alle condizioni ivi previste;
2. La ditta sia vincolata, nel processo di essiccazione, all'utilizzo esclusivo delle materie prime *sansa vergine d'oliva* o in alternativa *segatura di faggio* come definite in Sez.4, Parte II, Allegato X del D.Lvo152/06;



Certificato N° 205977

Distretto Provinciale di Chieti – Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti
 Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it • dist.ch@pec.artaabruzzo.it
 Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

3. Le acque raccolte nell'area di stoccaggio sansa, le polveri recuperate dai vari impianti di abbattimento, le ceneri provenienti dalla combustione, i fanghi provenienti dallo Scrubber-Venturi dovranno essere gestiti come rifiuti;
4. Sarà necessario predisporre al bruciatore un sistema di controllo della temperatura in camera di combustione;
5. E' necessario garantire la permanenza del flusso gassoso in camera di combustione ad una temperatura $> 850^{\circ} \text{C}$ per almeno 2 secondi;
6. La ditta dovrà assicurare una rapida movimentazione della sansa umida da essiccare, con un tempo massimo di permanenza di 8 giorni con accumulo massimo equivalente al doppio di quello utilizzato con la potenzialità di essiccazione dell'impianto;
7. Nel Q.R.E. da autorizzare bisogna contemplare i punti di Emissione diffusa presenti.

Il Dirigente Chimico
Dott.ssa Giovanna Mancinelli



Il Responsabile U.O.
Dott. Oscar Corsini



Il Direttore del Distretto
Provinciale di Chieti
Dott.ssa Virginia Lena





COMUNE di POGGIOFIORITO

(Provincia di CHIETI)

Piazza della Vittoria n° 1

Tel. 0871/930125-930323 - fax 0871/938337

Email: com.poggiofiorito@libero.it

Pec: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it

66030 POGGIOFIORITO (Chieti)

cod.fisc. P.IVA 00178630695

Prot. N° 1655 del 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA

Premesso:

- che la Provincia di Chieti ha indetto conferenza dei servizi al fine del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR n° 59/2013 in favore della ditta: Sirolli srl di Poggiofiorito per lo stabilimento in contrada Sodera di Poggiofiorito in Catasto al foglio di mappa n° 4 particella n° 4208;
- che in merito questo Ente viene interessato alle determinazioni rispetto ai seguenti titoli abilitativi:
 - Parere urbanistico ai sensi del DPR 380/2001
 - Comunicazione o nulla-osta di cui all'art. 8 c.4 o c.6 della legge 26.10.1995 n° 447;

Vista la documentazione prodotta dalla ditta Sirolli srl inerente e riguardante lo stabilimento in Contrada Sodera di Poggiofiorito

VISTO il D. Lgs. N° 152/2006.

VISTO il D.G.R. n° 436/2006.

VISTO il D.G.P. n° 353/2006.

VISTO il D.G.R. n° 515/2007.

ESPRIME

ai sensi del DPR 380/2001 PARERE FAVOREVOLE URBANISTICO all'impianto di cui in premessa in Contrada Sodera di questo Comune individuata al foglio di mappa n° 4 particella n° 4208.

L'area interessata non ricade in zone vincolate sotto il profilo ambientale e/o paesaggistiche.

Si precisa inoltre che non essendo il Comune di Poggiofiorito dotato di un Piano di Classificazione Acustica Comunale, si prescrive alla ditta richiedente in fase di realizzazione dell'opera dell'adozione degli interventi necessari a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico con il rispetto dei livelli minimi previsti dalla legge 26.10.1995 n° 447 e s.m.i. per la tipologia prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giuseppino Giuseppe

